

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Rinnovo convenzione con la C.M. Valtellina d Sondrio per la Gestione, in forma associata, della funzione E) "Attività in Ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"

L'anno 2015 addi VENTITRE del mese di NOVEMBRE – alle ore 20.55 – nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Presente	Assente
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRUSEGHINI MONICA	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA		X
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso Decreto, ad esclusione delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

EVIDENZIATO ALTRESÌ:

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

PRESO ATTO:

- che l'articolo 1, comma 530, della legge n. 147/2013 sostituisce la lettera b) dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e stabilisce che i Comuni devono gestire obbligatoriamente in forma associata le suddette funzioni:

- entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
- entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

- che l'art. 4, comma 6-bis, del D.L. n. 192 del 31.12.2014, convertito in legge n. 11 del 27.02.2015, proroga al 31.12.2015 il suddetto obbligo;

RICORDATO che il comma 31 quater del D.L. 78/2010 commina per il caso di inutile decorso del termine di cui al comma 31 ter la sanzione consiste nella diffida del Prefetto con fissazione di un termine perentorio entro il quale provvedere e, nel caso di ulteriore inutile decorso di detto termine, l'applicazione dell'art. 8 della Legge 131/2003 (Commissariamento);

EVIDENZIATO che tra le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i Comuni per i quali è prescritta la modalità associativa, vi è quella di cui alla lettera E) del comma 27 dell'articolo 14 sopra citato relativa alla "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

PRESO ATTO

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che l'art. 9 della Legge regionale 27 giugno del 2008, n. 19, dispone che "la Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni";

RICORDATO che la Legge regionale n. 22/2011, all'art. 8, prevede:

- che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 3000 abitanti, in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- che la popolazione complessiva residente nei territori dei Comuni tenuti all'obbligo è calcolata alla data del 31.12.2009;



- che in caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui all'art. 18 della Giunta regionale può consentire deroghe, su richiesta motivata dei Comuni interessati;

EVIDENZIATO, in riferimento alla durata degli accordi, che il comma 31 bis, come introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012 stabilisce una durata almeno triennale degli accordi, a cui si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento degli obiettivi richiesti dal decreto ministeriale, i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione di Comuni;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno dell'11.09.2013;

RICORDATO che questo Comune ha provveduto, alle scadenze fissate ad informare la Prefettura di Sondrio dell'intervenuto adempimento dell'obbligo delle funzioni fondamentali tramite gestione associata;

VISTA la nota (ns. prot. 1535 del 06/11/2015) con la quale la Comunità Montana di Sondrio comunica la scadenza al 1° gennaio 2016 della sopra citata convenzione e trasmette l'allegato schema di convenzione, avente per oggetto: "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

RITENUTO opportuno, al fine di uniformare la gestione associata della C.M. e questo Comune con gli altri Enti aderenti, riapprovare la convenzione in oggetto;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come integrato dall'art. 3, lettera b), del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi nonché il parere di regolarità tecnico-contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;

Con voti 9 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA


1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione predisposto e trasmesso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di cui alla lettera E) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero la "**Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**", documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto che la durata della convenzione è prevista in anni tre, decorrenti dalla data di Sottoscrizione;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente n. 38 in data 18.12.2014, nella parte relativa all'approvazione della convenzione di cui alla lett. E) "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";


4) Dare atto che qualunque impegno economico derivante dalla presente convenzione potrà essere assunto come obbligo proprio e assolto a condizione che vengano rispettati i vincoli del Patto di Stabilità e gli altri vincoli alla spesa pubblica del Comune di Caiolo;

5) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.



Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"

Il sottoscritto dott. Luca Abatini, revisore dei conti del Comune di Caiolo,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione avente per oggetto il rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata della funzione "Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" da sottoscrivere con la Comunità Montana di Sondrio e gli altri Comuni dello stesso comprensorio

VISTO

- il disposto di cui all'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
- che in data 1.1.2016 scade la convenzione per la gestione associata relativa alla funzione "Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" tra il Comune, la Comunità Montana di Sondrio e gli altri comuni del Comprensorio stesso;
- la disponibilità della Comunità Montana di Sondrio a rinnovare la predetta convenzione assumendo il ruolo di ente capofila, disponibilità espressa tramite Pec protocollata dal Comune in data 6.11.2015;
- lo schema di convenzione allegato alla comunicazione di cui al punto precedente;
- la normativa vigente impone di espletare obbligatoriamente in forma associata mediante Unione di Comuni o Convenzione le funzioni fondamentali, compresa quella oggetto della delibera di cui sopra;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico Geometra Federico Bonini in data 19.11.2015,
- il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario Signor Aldo Paruscio in data 19.11.2015,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera.

Caiolo, 20.11.2015

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini

REVISORE DEI CONTI
Dott. Luca ABATINI



Avente per oggetto: “Rinnovo convenzione con Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata della funzione di cui all’art. 14, c. 27, lett. e) del D. L. n. 78/2010 e s.m.i. “Attività, in ambito comunale, di pianificazione e protezione civile e di coordinamento de primi soccorsi”

Il sottoscritto Paruscio Aldo – responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, li 19.11.2015

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Assessore Aldo Paruscio



Il sottoscritto Bonini Federico – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.


Caiolo, li 19.11.2015



Il Resp. del Servizio Tecnico
Federico Bonini

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 1 DIC. 2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 1 DIC. 2015

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 1 DIC. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

